



U.O.C. RISORSE UMANE
Via G. di Vittorio, 51
97100 Ragusa

Telefono
0932/600111
Mail:
settore.personale@asp.rg.it



ASP RAGUSA
PROTOCOLLO GENERALE
Natura: Partenza

n. 0060222 del 11/09/2023

A tutti i
dipendenti dell'Azienda - Asp Ragusa

**OGGETTO: SOLLECITO TRASMISSIONE DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITA',
CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI**

A TUTTI I DIPENDENTI CHE NON HANNO PROVVEDUTO ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA', SI SOLLECITANO GLI STESSI A PROVVEDERE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE.

Al fine di richiamare l'attenzione sul rispetto della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulla necessità che i dipendenti conformino i propri comportamenti alle disposizioni legislative e contrattuali, anche al fine di non incorrere nella responsabilità disciplinare - aggiuntiva alla responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e dirigenziale - che si configura per il lavoratore dipendente che non osservi gli obblighi contrattualmente assunti e/o discendenti da specifiche previsioni di legge, si pregano le S.V. di voler dare massima diffusione, a tutto il personale dipendente, con qualsiasi qualifica e sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio presso la struttura diretta, della comunicazione allegata alla presente nota, assicurando la compilazione e trasmissione da parte dei dipendenti della "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", che altresì si pubblica nella home page del sito aziendale e, in ogni caso, si allega.

UOC Risorse Umane – UOS Trattamento giuridico del personale
Settore.personale@asp.rg.it

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione le S.V. possono rivolgersi alla:

Dr.ssa Melania Scrofani

UOC Risorse Umane

UOS Trattamento giuridico del personale

Via G. di Vittorio, 51 – Ragusa

Melania.scrofani@asp.rg.it

0932/600763

Il Funzionario Responsabile

Dr.ssa Melania Scrofani



Il Direttore
UOC Risorse Umane
Dr.ssa Maria Sigona

DIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il /La sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____, residente in _____
via _____ n. _____
dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in servizio presso _____
_____ con contratto di lavoro (specificare a tempo determinato,
indeterminato, parziale, altro..) _____ matr. n. _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non versare in alcuna causa di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione alle funzioni svolte e all'incarico ricoperto, previste dalla vigente normativa, riportata in calce alla presente dichiarazione (1);

- di non svolgere qualsiasi altra attività lavorativa non occasionale, subordinata o autonoma, alle dipendenze di enti pubblici o di privati (ovvero l'attività di seguito indicata, nei caso di diversa previsione normativa o contrattuale e salva, comunque, la specifica autorizzazione richiesta all'Azienda sanitaria e dalla medesima rilasciata e da indicare contestualmente):

- di non svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

- di appartenere alle seguenti società, enti, associazioni o organizzazioni di qualsiasi genere, fatta salva l'appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali (al fine di consentire all'amministrazione di verificare se tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interessi con l'incarico e le funzioni svolte presso l'Azienda di servizio, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione):

- di svolgere le seguenti attività a titolo gratuito (indicare tipologia di attività e soggetto presso o a favore del quale l'attività è prestata):

- di avere provveduto ad informare l'amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza di interessi finanziari, così come previsto dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.M. 28-11-2000, che di seguito si riporta:

"5. Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o

che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria".

- ovvero (nell'ipotesi in cui le suindicate informazioni non siano state fornite), ai sensi del suindicato art. 5 del Codice di comportamento dichiara che:

- di essere titolare delle seguenti quote societarie o partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari (specificare al fine di consentire all'amministrazione di verificare se si possa configurare conflitto di interessi con l'Azienda presso cui si presta servizio):

- di non avere cariche in società costituite a fine di lucro (salve le cariche - da indicare di seguito- per le quali la nomina è riservata alla pubblica amministrazione e sia intervenuta l'autorizzazione di competenza dell'amministrazione presso la quale si presta servizio e fatte comunque salve le cariche in società cooperative; cfr. artt. 60 e 61 del D.P.R. n. 3/1957)

- di avere/non avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con altri soggetti pubblici o privati (specificare in caso positivo la natura della collaborazione ed i soggetti con cui è intrattenuta)

- di non svolgere attività imprenditoriali

- ovvero di svolgere le seguenti attività (specificare):

- di non avere titolarità o partecipazioni in imprese che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'amministrazione sanitaria presso cui si presta servizio i conflitti di interesse o le cause di incompatibilità verificatisi successivamente all'assunzione dell'incarico svolto e di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rilevate dalla medesima amministrazione.

Data _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

(allegare fotocopia di un documento d'identità in corso di validità)

(1) Disciplina delle incompatibilità:

Artt, 60 e segg. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

"60. Casi di incompatibilità.

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato o sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.";

"61. Limiti dell'incompatibilità.

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di crisi di società cooperative.

L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato.";

"62. Partecipazione all'amministrazione di enti e società.

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale,";

Art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412

"7. con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso..... L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro, all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

"5 Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata."

Art. 1, commi 56,60, 61 e 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

"56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno."

"60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa."

"61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative o carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti."

"62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della Funzione Pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza."